

Un quesito sulla applicazione del nuovo delitto di “inquinamento ambientale”

Domanda: Dopo l'introduzione del codice penale dei nuovi delitti ambientali, il reato di “inquinamento ambientale” si applica in qualunque caso di inquinamento?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assolutamente no. Il titolo del nuovo delitto di cui all'art. 452-bis codice penale (“Inquinamento ambientale”) non deve trarre in inganno perché non si applica automaticamente a tutti i casi di inquinamenti dell'ambiente. Va ricordato che i delitti esame di nuova introduzione sono reati che prevedono un evento disastroso rilevante e la stessa impostazione della previsione di tali delitti evidenzia come si tratta di casi realmente eccezionali. Nella quotidianità "ordinaria" dei casi di inquinamento ambientale si continuano certamente ad applicare le ipotesi penalmente rilevanti già previste in precedenza. Quindi, non si deve ritenere che da oggi in poi per ogni caso di inquinamento ambientale nel comune senso di vedere possa essere richiamato il delitto in esame, ma occorre che tale evento abbia tutte le caratteristiche previste dalla norma in questione, a partire da una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Resta dunque un problema di coordinamento e convivenza tra le vecchie norme pregresse e quelle nuove...¹

¹ Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” - di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (“Diritto all'ambiente Edizioni” - edizione 2016 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Le nuove fattispecie di delitti ambientali introdotti nel codice penale non si innestano certamente su un vuoto normativo generale pregresso e su un terreno privo di legislazioni di settore pregresse, ma sono destinate a inserirsi e convivere in un contesto già esistente di norme a tutela dell'ambiente con le quali devono convivere. Quale rapporto può esistere - dunque - oggi tra le varie normative sanzionatorie in materia ambientale, alla luce delle novità introdotte dai delitti ambientali in questione? Si pone a questo punto il problema pratico di creare una visione di coordinamento tra le varie norme che si sono susseguite nel tempo per redigere una gradazione sanzionatoria applicativa ragionevole ed equilibrata. Delineare nel sistema normativo in esame una “progressione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Questo conferma la nostra idea che comunque - oggi più che mai - la polizia giudiziaria nelle comunicazioni di notizia di reato per illeciti ambientali ed a danno della salute pubblica deve necessariamente prendere posizione e inquadrare correttamente la fattispecie che sta denunciando. Ma, d'altra parte, un inquadramento della fattispecie da parte della PG è stato sempre storicamente necessario: pensiamo - ad esempio - che non ogni medio o grande accumulo di rifiuti è stato inquadrabile automaticamente come reato di discarica abusiva, perchè il confine con il deposito incontrollato (anche di dimensioni più rilevanti) è stato sempre un motivo di distinzione netta in punto di fatto e di diritto tra le due fattispecie... Dunque, la precisa individuazione dei connotati oggettivi, ma anche soggettivi, delle varie fattispecie oggi si presenta particolarmente importante già nei primi atti e cioè nella comunicazione di notizia di reato che la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero per inquadrare in modo pertinente e diretto i fenomeni illegale oggetto della denuncia.

Publicato il 29 aprile 2016

gerarchica applicativa degli illeciti ambientali” consente in concreto di avere per tutti - in primo luogo per gli operatori di PG - un quadro generale del campo e del livello di intervento che si va a compiere nelle varie funzioni e competenze. Certamente i nuovi delitti ambientali non si applicano a tutti gli illeciti in materia di ambiente e salute pubblica. E come si relazionano con le altre normative sanzionatorie già esistenti? Soprattutto, che fine fanno i c.d. “reati satelliti” che sono stati utilizzati con funzione supplente rispetto ai delitti ambientali che fino a ieri mancavano nel nostro ordinamento giuridico? È necessario delineare un riposizionamento, appunto gerarchico, di tutti gli illeciti passati e presenti per capire come delineare una ragionevole dosimetria di applicazione in relazione alle varie fasce di violazioni ambientali ed a danno della salute pubblica. L'introduzione delle fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale impone oggi - in primo luogo per la polizia giudiziaria - la necessaria individuazione e qualificazione commisurata all'effettivo pericolo o evento: nasce dunque - inevitabilmente - una scala gerarchica penale ad effetto progressivo secondo le fattispecie che si vanno a documentare già nei primissimi atti di PG. (...) A questo punto, riteniamo sia necessario creare una vera e propria gerarchia di illeciti penali ambientali (soprattutto in materia di rifiuti e scarichi) ed danno della salute pubblica, dividendo gli stessi illeciti in tre fasce di livelli: livello basso, livello medio, livello alto. (...).”

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.